

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2907

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale del Lazio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1991

Istituzione del tribunale di Gaeta

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta di istituire un tribunale in Gaeta fu per la prima volta formulata in data 16 gennaio 1984 dal deputato (oggi senatore) Guido Bernardi e da altri dodici parlamentari appartenenti a diversi partiti politici (atto Camera n. 1102 della IX legislatura), venendo incontro alle aspettative di un largo movimento d'opinione pubblica, culminato nelle deliberazioni di tredici consigli comunali dell'area sud-pontina ed in quella della stessa amministrazione provinciale attivati e sensibilizzati dalla mozione (in data 27 marzo 1982) della classe giuridica-forense degli, allora, mandamenti di Gaeta, Fondi e Minturno, e con il consenso, largamente

riportato dalla stampa, delle forze economiche e sociali della zona. Lo scioglimento anticipato della legislatura e la mancanza di un deciso appoggio governativo (il Ministro di grazia e giustizia all'epoca in carica, da più parti interpellato, aveva rinviato l'esame della questione al momento in cui sarebbe stato rivisto l'intero assetto territoriale dell'apparato giudiziario) non consentono alla proposta (che pure aveva registrato i pareri favorevoli dei capi degli uffici giudiziari e del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Latina) di pervenire a buon esito.

L'iniziativa, tuttavia, dopo le rinnovate e vieppiù pressanti istanze delle menzionate

componenti giudiziarie, forensi, amministrative ed economico-sociali, è stata ripetuta nella presente legislatura con la presentazione, prima al Senato della Repubblica (disegno di legge n. 1767 del 23 maggio 1989 del senatore Bernardi ed altri) e poi alla Camera dei deputati (proposta di legge n. 4793 del 27 aprile 1990 dell'onorevole Carelli ed altri) di due proposte che sia nell'articolazione, sia nella relazione, ricalcano pressochè integralmente quella originaria del 1984.

Orbene, pur condividendosi tutte le motivazioni di politica, giudiziarie, socio-economiche, geografiche e storiche, in quelle sedi esaurientemente esposte ed alle quali (anche per quanto riguarda le tappe salienti dell'*iter* percorso nelle varie sedi dell'iniziativa) si rimanda, si è ritenuto tuttavia di dover redigere un nuovo articolato, più aderente, sotto il profilo tecnico giuridico, alle intervenute recenti modificazioni dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale.

Superato il concetto territoriale di «mandamento» e sostituito lo stesso da quello di «circondario» (coincidente quindi con il territorio del tribunale) si rende necessaria l'istituzione di una pretura circondariale e di un ufficio di procura della Repubblica presso la pretura circondariale; le vecchie, preesistenti preture periferiche di Fondi e Minturno, oggi sezioni distaccate di quella di Latina, diventano sezioni distaccate della pretura di Gaeta.

Altre modifiche tecniche non si reputano necessarie, condividendosi, in particolare, la precedente formulazione delle disposizioni transitorie, che assumono, quali momenti determinativi del trapasso di competenza territoriale, in materia civile, l'assunzione delle cause in decisione all'esito dell'udienza di discussione, in materia penale l'apertura del dibattimento (vedi gli articoli 484 e seguenti del nuovo codice di procedura penale) e, nel rito del lavoro, la celebrazione dell'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile: eventi processuali salienti e caratterizzanti l'*iter* delle cause, oltre i quali la rimessione della stessa ad altro giudice determinerebbe

notevoli inconvenienti e vanificherebbe gran parte dell'attività in precedenza svolta.

Esaminata l'illustrazione degli aspetti tecnici della proposta, ritengono i proponenti di dover ribadire l'ormai ineludibile esigenza di un rapido coronamento legislativo della stessa, avendo l'emergenza giudiziaria da tempo superato, nel sud pontino, il livello di guardia, al punto che, pur nel generale quadro nazionale di disfunzione della giustizia, la situazione dell'ordine pubblico nelle zone in questione è, per molti versi, paragonabile a quella della vicina Campania.

Le infiltrazioni camorristiche, di cui è menzione nella relazione alla proposta di legge del 1984, come è stato recentemente riconosciuto dallo stesso Ministero degli interni, hanno dato luogo, ormai, ad una vera e propria invasione.

Il sud della provincia di Latina (e segnatamente la zona compresa tra il fiume Garigliano e Formia) è stato negli ultimi anni teatro di vari eclatanti fatti criminosi: omicidi di stampo camorristico di autori in gran parte rimasti ignoti o, quando scoperti, provenienti dalla confinante suddetta regione, attentati dinamitardi ed estorsioni ai danni di operatori economici e dilagante diffusione di droga. Notori e largamente riportati dalla stampa, sono i cospicui investimenti immobiliari di «famiglie» camorristiche, vari esponenti delle quali, rifugiati nel sud pontino e «mimetizzati» nell'enorme massa umana che vi affluisce durante la stagione estiva, sono incappati, talvolta casualmente, nelle maglie delle forze di polizia.

Il tutto in un contesto ambientale in costante evoluzione, che registra da una parte un cospicuo aumento (soprattutto per effetto delle immigrazioni dal sud campano) della popolazione residente (attualmente di circa 150.000 abitanti), e, dall'altra, nonostante gli appelli si moltiplichino (tra gli altri va segnalato anche l'accorato grido di allarme della curia vescovile) una sempre più labile presenza sul territorio dell'autorità giudiziaria.

La perdita di autonomia delle tre preture ex mandamentali, facenti ormai capo a

quella di Latina, e l'assenza in *loco* di un ufficio del pubblico ministero (essendo stati i pretori privati del potere requirente e questo accentrato nella lontana pretura circondariale) si traducono, in considerazione della grande distanza da Latina delle zone in questione (dai sessanta agli oltre cento chilometri) in intollerabile intralcio e lentezza nelle prime indagini (quelle fondamentali e quasi sempre decisive) che la polizia giudiziaria dovrebbe svolgere sotto la costante ed assidua direzione dei magistrati di turno; ma questi non di rado (specialmente nel periodo estivo quando più numerosi si registrano i gravi delitti e le strade sono perennemente intasate dal traffico turistico) hanno impiegato diverse ore per giungere sul posto.

I carichi civili e penali intanto aumentano: alla fine del 1989 presso il tribunale di Latina pendevano 13.911 cause civili e 4.157 processi penali a giudizio, di cui rispettivamente (in base a «stime per campione») il 35 per cento ed il 45 per cento circa riferibili al territorio dei 14 comuni meridionali.

Nè migliore è la situazione nelle sedi distaccate di pretura: a Gaeta pendevano al 31 dicembre 1989 ben 1901 procedimenti civili, a Fondi e Minturno, al 30 giugno 1990 rispettivamente 978 e 745; impossibile è risultato il rilievo delle pendenze penali riferibili a dette zone, considerato che la maggior parte dei procedimenti erano ancora in attesa d'inizio (se non, addirittura, della semplice iscrizione!) presso la pretura circondariale di Latina, sommersa da un'immane mole di lavoro.

Tale situazione di emergenza nell'ordine pubblico e di gravissima disfunzione giudiziaria locale è inesorabilmente destinata ad aggravarsi, producendo i ben noti guasti sociali: l'incremento della piccola e grande criminalità, fiduciosa nell'impunità di fatto, ripresa dell'abusivismo edilizio, riciclaggio di denaro di illecita provenienza da parte di recenti immigrati con investimenti soprattutto nel mercato immobiliare, traffico di stupefacenti, eccetera.

In siffatto contesto, unanime è il convincimento della opinione pubblica, della

stampa, delle amministrazioni locali, delle forze sindacali ed economiche, che l'istituzione nel basso Lazio di presidi giudiziari verrebbe a costituire un efficace baluardo all'ulteriore avanzata camorristica.

La classe forense locale, dopo mesi di astensione e proteste, ha nuovamente (a distanza di otto anni dal primo appello) esposto il proprio drammatico ed insostenibile disagio nel corso di un'assemblea (tenutasi in Gaeta il 1° aprile 1990) cui hanno partecipato vari magistrati, esponenti politici (parlamentari, amministratori locali, rappresentanti dei partiti) sindacalisti e giornalisti, operatori economici, e semplici cittadini, in esito alla quale è sorto un comitato permanente per la istituzione dell'auspicato tribunale.

Il sud pontino non chiede troppo, se si considera che una situazione socio-ambientale analoga (sol che si sostituisca alla parola «mafia» quella di «camorra»), ha portato in Sicilia, recentemente (con la legge 1° marzo 1990, n. 42), alla istituzione in tempi insolitamente brevi (le varie proposte risalgono al massimo ad un anno e mezzo prima) del nuovo tribunale (con gli annessi uffici di procura e pretura) di Gela, la cui giurisdizione, per altro, comprende solo tre comuni con una popolazione complessiva (130.000 abitanti) e pendenze giudiziarie (i dati sono ricavabili dalle relazioni annesse alle proposte legislative) nettamente inferiori a quelle riferibili ai quattordici comuni sud pontini.

Nè sarà rilevante lo sforzo economico ed organizzativo che dovrà affrontare lo Stato, essendo in corso di costruzione un grande e moderno edificio, già destinato alla pretura di Gaeta, che con opportune varianti e non rilevanti ampliamenti consentiti dalla superficie circostante, ben si presta ad ospitare le sedi dei nuovi uffici giudiziari e potendo l'ex penitenziario militare essere adibito a casa circondariale.

I magistrati richiesti, tenuto conto di quelli già operanti (quattro) nelle tre sedi distaccate della pretura e di quelli prelevabili da Latina (le cui esigenze verranno ovviamente a ridursi) non dovrebbero esse-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re più di una decina; analogo discorso valga per il personale di cancelleria che, allo stato, è addirittura esuberante (in rapporto all'esiguo numero di giudizi nelle tre sedi suddette).

Per tutte le suesposte considerazioni si ritiene sacrosanto ed ormai improcrastina-

bile il diritto delle civilissime ed indifese popolazioni del Basso Lazio ad ottenere dal legislatore nazionale considerazione quantomeno pari a quella ottenuta dai cittadini di altre zone d'Italia le cui analoghe e non più gravi esigenze di giustizia sono state rapidamente soddisfatte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della Corte di appello di Roma sono istituiti, con sede in Gaeta, i seguenti uffici giudiziari:

- a) il tribunale civile e penale di Gaeta;
- b) la procura della Repubblica presso il tribunale di Gaeta;
- c) la pretura circondariale di Gaeta;
- d) la procura della Repubblica presso la pretura di Gaeta.

2. Gli uffici di cui al comma 1 hanno competenza nel territorio dei comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.

3. Le sezioni distaccate di Fondi e Minturno, con l'attuale ambito di competenza territoriale, costituiscono sezioni distaccate della pretura circondariale di Gaeta, intendendosi conseguentemente modificate le tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giuridico approvato con regio decreto 30 novembre 1941, n. 12, come sostituite ai sensi della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 2.

1. Gli affari civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di Latina alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, istituiti ai sensi dell'articolo 1, e relativi al territorio dei comuni di cui all'articolo 1 comma 2, sono devoluti d'ufficio alla competenza dei corrispondenti uffici di Gaeta.

2. Rimangono tuttavia di competenza del tribunale e della pretura di Latina le cause civili già passate in decisione e quelle

penali il cui dibattimento sia già stato per la prima volta dichiarato aperto.

3. Le controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria provenienti dal territorio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e pendenti, alla data di cui al comma 1 del presente articolo, presso la pretura di Latina, sono devolute d'ufficio al pretore di Gaeta in funzione di giudice del lavoro, fatta eccezione per quelle per le quali sia già stata tenuta l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile che continuano ad essere trattate nella precedente sede.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto l'organico degli uffici istituiti ai sensi dell'articolo 1, rivedendo le piante organiche dei corrispondenti uffici di Latina e, se necessario, di altri uffici giudiziari del distretto di Roma, e stabilisce la data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari di Gaeta.